Parere del Comitato delle regioni in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca»

(1999/C 293/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI,

vista la «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che definisce modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca» [COM(1998) 728 def. -98/0347 (CNS)] [1];

vista la decisione della Commissione europea in data 16 dicembre 1998 di consultare il Comitato delle regioni su tale argomento, conformemente al disposto dell'art. 198 C, primo comma del Trattato che istituisce la Comunità europea;

vista la decisione presa dal proprio Ufficio di presidenza il 10 marzo 1999 di incaricare la Commissione 2 «Agricoltura, sviluppo rurale e pesca» della preparazione del parere;

visto il proprio parere in merito alla «Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle azioni strutturali nel settore della pesca» (CdR 309/98 fin) [2];

visto il progetto di parere (CdR 101/99 riv.) adottato dalla Commissione 2 il 12 aprile 1999 (relatori: Day e Nordwall),

ha adottato il 3 giugno 1999, nel corso della 29ª sessione plenaria, il seguente parere.

1. **Introduzione**

1.1. Nel luglio 1997 la Commissione ha adottato «Agenda 2000», un documento programmatico contenente proposte per il futuro e implicazioni di bilancio per l'ampliamento dell'UE, la riforma della PAC ed il riesame della politica regionale.

1.2. Il 18 marzo 1998 la Commissione ha adottato proposte di regolamento relative, tra l'altro, ai fondi strutturali per il periodo 2000-2006. Le proposte sono oggetto di negoziati con gli Stati membri e di consultazioni con il Comitato.

1.3. Nelle proposte sulle azioni strutturali nel settore della pesca, la Commissione aveva annunciato la futura pubblicazione di ulteriori particolari sulle azioni strutturali. Previsti per settembre, essi sono stati pubblicati in realtà il 14 dicembre 1998, quattro giorni dopo l'adozione del progetto di parere da parte della Commissione 2, parere che, con qualche leggera modifica, è stato adottato dal Comitato delle regioni il 14 gennaio 1999.

1.4. Non è stato pertanto possibile inserire nel primo parere osservazioni sulle disposizioni più dettagliate e, nel contempo, queste ultime sono state pubblicate senza alcun riferimento al parere.

1.5. Le raccomandazioni formulate dal Comitato sono di conseguenza ancora valide e se ne dovrebbe tener conto nel rivedere la proposta di regolamento sulle modalità e le condizioni delle azioni strutturali che forma oggetto del presente parere. Le raccomandazioni formulate allora erano le seguenti:

a) L'accesso ai finanziamenti va reso quanto più semplice possibile.

b) Invece della complessa gamma di fondi proposta, dovrebbe esservi un unico fondo per progetti gestiti a livello nazionale ed un fondo a parte per progetti gestiti a livello regionale.

c) In ordine alla ristrutturazione della flotta, strettamente legata al settore della pesca, non è condivisa l'impostazione secondo la quale la regionalizzazione di tali azioni di ristrutturazione è impossibile; queste vanno a loro volta regionalizzate e finanziate dallo SFOP.

d) Nell'ambito della ristrutturazione della flotta, laddove sia perseguita una riduzione dello sforzo di pesca, agli importi compensativi versati per lo smantellamento ne andrebbero aggiunti altri per l'arresto temporaneo.

e) Va ripristinato il requisito imposto dal POP III di conseguire l'obiettivo almeno per il 55 % mediante lo smantellamento e per il 45 % al massimo mediante la riduzione dello sforzo di pesca.

f) Non dovrebbero esistere limiti geografici al sostegno per il settore della pesca. Un porto con attività di pesca, di qualsiasi dimensione, a maggior ragione se di piccole dimensioni e in crisi, dovrebbe essere ammissibile al sostegno pur essendo situato al di fuori delle zone comprese nei nuovi obiettivi 1 e 2.

---

[1] GU C 16 del 21.1.1999, pag. 12.
[2] GU C 93 del 6.4.1999, pag. 16.

g) Il concetto di diversificazione dovrebbe essere interpretato in senso lato per conseguire i quattro obiettivi principali definiti dalla politica comune della pesca; a tal fine andrebbero attinti finanziamenti integrativi da fonti sia pubbliche che private.

h) Il settore della pesca, insieme a quello dell'agricoltura, va riconosciuto come settore primario fondamentale all'interno dell'UE e il livello dei finanziamenti destinati al settore va commisurato alla sua importanza, tenendo conto che per molte zone litoranee d'Europa la pesca rappresenta l'unica fonte di ricchezza su cui è basato il potere produttivo locale.

i) In futuro i criteri di ammissibilità per il sostegno al settore della pesca dovrebbero prendere in considerazione in misura ancora maggiore aspetti pertinenti allo sviluppo sostenibile. Ciò tuttavia dovrebbe dare vita ad un meccanismo di sostegno di facile utilizzo senza creare complicazioni e oneri burocratici.

1.6. Alla luce della decisione del Vertice di Berlino, si conviene che, invece della complessa gamma di fondi proposta, dovrebbe esservi un unico fondo per i progetti gestiti.

1.7. Considerata la logica degli obiettivi nazionali di riduzione (POP) e del finanziamento nazionale tramite lo SFOP, si concorda ora sul fatto che gli interventi strutturali nel settore della pesca debbano basarsi sulla continuità delle misure attuali, in stretta connessione con i POP.

1.8. In riferimento all'adeguamento delle capacità di pesca, oltre alle misure di arresto definitivo, il Comitato condivide ora anche la nuova impostazione della Commissione consistente nell'aumento degli aiuti per l'arresto temporaneo delle navi come misura di riduzione dello sforzo di pesca.

1.9. Inoltre, da quando è stato adottato il parere nel gennaio 1999, è risultato chiaro che il POP IV è molto più flessibile del POP III quanto alla sostenibilità da parte degli Stati membri dell'impegno per ridurre lo sforzo di pesca. Tale flessibilità, che si è ottenuta con tanta fatica, deve essere mantenuta. In ogni caso non vi è motivo di fissare percentuali rigide per paesi che stanno ottemperando al loro POP.

2. **La proposta di regolamento**

2.1. Purtroppo, e per ragioni di «timing», non si è tenuto conto delle opinioni espresse dal Comitato nel suo precedente parere sull'argomento. Né vi è stato alcun tentativo di semplificare la complessità dei fondi. Di conseguenza il presente parere non intende ripetere una seconda volta le osservazioni espresse, anche se vi potrà fare riferimento. Il suo principale obiettivo sta invece nel verificare se le modalità e le condizioni proposte ora siano sufficienti per aiutare il settore della pesca e il benessere economico e sociale delle comunità dipendenti dalla pesca.

2.2. Il nuovo regolamento è inteso a migliorare l'interpretazione delle disposizioni esistenti, laddove si sia rilevato che esse sono carenti, ad estendere gli interventi a nuovi campi e ad aggiornare il livello degli aiuti.

2.3. Le principali azioni previste sono le seguenti:

a) flotte da pesca

- le entrate sovvenzionate con aiuti pubblici sono possibili soltanto se ad esse corrisponde un equivalente ritiro per il quale non siano versati aiuti;
- per il segmento della piccola pesca costiera, le entrate non devono determinare un aumento globale dello sforzo di pesca;
- un maggiore rigore delle misure concernenti gli Stati membri che non rispettano le disposizioni relative al POP e al registro comunitario delle navi da pesca;
- una ridefinizione delle società miste, per rispondere alle critiche di abuso avanzate dalla Corte dei conti.

b) piccola pesca costiera

- si prendono più adeguatamente in considerazione i problemi specifici di questo comparto;
- l'ammodernamento di questo settore (senza aumento dello sforzo di pesca) costituisce una priorità politica, viste le sue caratteristiche e il contributo dato all'occupazione.

c) misure di accompagnamento

- un ampliamento della gamma di misure socioeconomiche, sotto forma di un premio alla riconversione individuale dei pescatori;
- una ridefinizione dell'arresto temporaneo.

d) altri campi d'intervento

- azioni a favore degli investimenti produttivi nell'industria della trasformazione e in acquacoltura, nonché a favore delle attrezzature dei porti di pesca, con una più adeguata presa in considerazione degli aspetti ambientali dell'acquacoltura e una preferenza per le iniziative collettive;
- nuove disposizioni relative alle organizzazioni di produttori;
- le azioni realizzate dagli operatori del settore verranno maggiormente incoraggiate.

2.4. In generale il Comitato accoglie con favore le suddette misure. Raccomanda tuttavia di introdurre dei cambiamenti in taluni ambiti per riflettere quanto da esso precedentemente espresso e per garantire che gli aiuti al settore della pesca non comportino discriminazioni né risultino limitati per questioni geografiche.

2.5. Gli articoli e gli allegati citati sono quelli della nuova proposta di regolamento del Consiglio oggetto del presente parere.

2.6. Conformemente al punto 1.6, che prevede gli interventi mediante un unico fondo, bisogna eliminare ogni riferimento al FEAOG in tutto il testo della proposta della Commissione e sopprimere l'articolo 4 della proposta stessa.

2.7. La nuova proposta di regolamento fa riferimento esclusivamente al settore della pesca costiera. Non viene considerato invece il settore della pesca in acque interne, sebbene finora potesse beneficiare di aiuti. Dato che anche per lo sfruttamento del potenziale di pesca nel quadro della pesca in acque interne si devono costantemente ammodernare le attrezzature da pesca e per la conservazione del pesce, che tra l'altro comportano dei miglioramenti degli standard ambientali, si dovrebbe — come prevede il piano strutturale in vigore finora — continuare a garantire la possibilità di finanziamento anche per la pesca in acque interne. A tale proposito occorre considerare che la concessione di aiuti ai pescatori di professione che operano nelle acque interne contribuisce anche al mantenimento della cultura e delle tradizioni regionali.

2.8. L'articolo 5 impone agli Stati membri di trasmettere alcune informazioni per agevolare l'elaborazione dei programmi di orientamento pluriennali (POP) per il periodo 2002-2006. Le informazioni richieste sono stabilite nell'Allegato II. Nel caso in cui lo Stato membro non abbia raggiunto gli obiettivi dei programmi di orientamento pluriennali per ciascun segmento della flotta, la Commissione ritira il finanziamento per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca fino al conseguimento di detti obiettivi, ma il finanziamento per l'ammodernamento delle navi dovrebbe essere concesso ugualmente, soprattutto qualora comporti dei lavori essenziali per la sicurezza.

2.9. L'articolo 7 riguarda il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi da pesca. Il Comitato è piuttosto sorpreso del fatto che gli Stati membri abbiano l'obbligo di controllare più che amministrare il rinnovo della flotta; ciò che è ancora più importante, il regime di controllo che gli Stati membri presentano alla Commissione europea per esporre le loro proposte dovrebbe specificatamente far riferimento ai requisiti di cui all'articolo 5 emendato.

2.10. L'articolo 8 concerne l'ammodernamento dello sforzo di pesca. Dato che i limiti d'età delle navi sono stati innalzati rispetto al regime attualmente applicabile, alcuni pescatori non avranno più diritto a compensazione. Ciò va corretto. Anche il paragrafo 4 dell'articolo 8 è potenzialmente dannoso per i pescatori. Nella sua formulazione attuale questa disposizione si presta ad abusi, in quanto gli Stati membri potrebbero imporre delle notevoli limitazioni allo sforzo di pesca senza alcuna compensazione monetaria per i pescatori interessati.

2.11. L'articolo 10 riguarda gli aiuti pubblici per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi. Per quanto riguarda le azioni strutturali in questione, sarebbe opportuno che il contributo europeo non si riducesse fino al 15 % nelle zone dell'obiettivo 2, ma che in tali zone si fissasse un livello intermedio fra quelli raggiunti nelle zone dell'obiettivo 1 e nelle zone non incluse nell'obiettivo, ovvero un massimo del 25 % o, se del caso, del 20 %.

2.12. L'articolo 10 fa anche riferimento alle disposizioni dettagliate di cui all'allegato III che stabiliscono che non saranno concessi aiuti per le navi con più di trent'anni. Occorre tuttavia operare a questo punto una distinzione fra un ammodernamento esteso di vecchi battelli e alcuni altri interventi. Per esempio si dovrebbero prevedere delle norme specifiche per gli aiuti per l'ammodernamento degli attrezzi da pesca e dei locali per il pesce che vengono attualmente finanziati dal programma PESCA, indipendentemente dall'età della nave. Dato che la Commissione afferma di essere favorevole alla continuità degli aiuti, tale anomalia deve essere corretta.

2.13. Il Comitato delle regioni non può condividere il nuovo trattamento che la proposta della Commissione riserva alle società miste, con l'eliminazione, oltretutto, delle associazioni temporanee d'imprese. Le imprese miste sono state e sono uno strumento preziosissimo di riduzione della flotta comunitaria, in quanto conservano nel contempo i posti di lavoro comunitari e garantiscono l'approvvigionamento di un prodotto per cui la UE registra una domanda molto superiore all'offerta. D'altro canto, collegandole esclusivamente all'esistenza di un Accordo di pesca, la Commissione incorre in una contraddizione inspiegabile: da un lato insiste nell'affermare che, nel caso in cui un Accordo di pesca non sia più in vigore, la soluzione consisterebbe nell'istituire società miste (come si vede chiaramente nel caso dell'Accordo con il Marocco), però dall'altro esige che la costituzione di una società mista presupponga l'esistenza di un accordo di pesca. La Commissione deve prendere atto di tale errore ed evitare di svuotare di contenuto uno strumento di estrema utilità nella politica della pesca mondiale. Non vi è nessuna obiezione, invece, al mantenimento di un efficace sistema di controllo sul funzionamento di tali società in particolare per rispondere alle critiche sollevate dalla Corte dei Conti.

2.14. L'articolo 12 concerne la piccola pesca costiera. Il Comitato condivide lo spirito delle disposizioni dell'articolo, ma ritiene che andrebbe ridotta la discrezionalità lasciata agli Stati membri. Se questi ultimi sono seri nei loro tentativi di aiutare il settore della pesca, è necessario un regime più vincolante.

2.15. L'articolo 13 riguarda le misure di carattere socioeconomico. Per questo articolo valgono osservazioni analoghe a quelle formulate per l'articolo 12. Inoltre, nella versione inglese, la definizione di «pescatore» necessita un leggero emendamento per questioni di correttezza politica oltre che per questioni di fatto.

2.16. Pur essendo ben accetto, il regime di prepensionamento dovrebbe essere accessibile a tutti coloro che desiderano abbandonare la pesca indipendentemente dal fatto che essi siano collegati alle misure di cui all'articolo 8 o meno. Il paragrafo 3, lettera c), dell'articolo in questione è accolto con favore dato che consentirà di aiutare direttamente i pescatori ad aderire a progetti di riconversione e diversificazione. A scanso di equivoci però, parlando della diversificazione si dovrebbe menzionare esplicitamente l'avvio di attività imprenditoriali in settori diversi da quello della pesca.

2.17. L'articolo 14 riguarda la protezione delle risorse alieutiche delle zone marine costiere, l'acquacoltura, l'attrezzatura dei porti di pesca, la trasformazione e la commercializzazione. Si accoglie con favore l'estensione degli aiuti a questi settori, che andrebbero tuttavia maggiormente promossi.

2.18. L'articolo 16 riguarda le azioni realizzate dagli operatori del settore. Valgono le stesse osservazioni formulate in merito all'articolo 12.

2.19. L'articolo 17 concerne l'arresto temporaneo di attività e altre compensazioni finanziarie. Anche in questo caso andrebbe eliminata la discrezionalità. L'applicazione di norme diverse negli Stati membri può portare a discriminazioni. Infine il paragrafo 4 dell'articolo in questione non ha alcuna ragion d'essere. La riduzione dello sforzo di pesca, come parte di un piano di recupero, può costituire una parte essenziale della strategia di gestione della pesca.

3. **Conclusioni e raccomandazioni**

3.1. Si tratta di un campo complesso e articolato. La Commissione europea aveva rilevato il bisogno di un fondo specifico per la pesca, quando venne creato lo SFOP quale quarto fondo strutturale nel 1993. La proposta di fornire aiuti strutturali alle regioni non incluse negli obiettivi tramite il FEAOG piuttosto che tramite lo SFOP ha reso più complessi gli aiuti al settore della pesca. È essenziale che sussistano misure sufficienti a fornire aiuti al settore della pesca su una base specifica non geografica.

3.2. È anche essenziale che la Commissione tenga conto delle raccomandazioni formulate nel precedente parere [1].

3.3. In seguito a quanto espresso sopra, il Comitato raccomanda di apportare i seguenti emendamenti alla proposta di regolamento.

1. Fra i considerando del regolamento al punto (4), dopo «acquacoltura», inserire il concetto di «pesca in acque interne».

2. Il Comitato, in sintonia con la nuova posizione della Commissione emersa al vertice di Berlino, e a quella del Consiglio e del Parlamento europeo, ritiene che le azioni strutturali per la pesca vadano finanziate mediante un solo fondo finanziario: lo SFOP. Di conseguenza vanno eliminate dalla proposta della Commissione, sia nei considerando che nel testo degli articoli, tutti i riferimenti al FEAOG-Garanzia. Va pertanto soppresso anche l'articolo 4.

3. Aggiungere al termine del settimo considerando «e associazioni temporanee tra imprese».

4. Nei casi in cui lo Stato membro non abbia adempiuto gli obiettivi del programma di orientamento pluriennale per ciascun segmento della flotta, la Commissione ritirerà il finanziamento per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi sin quando tali obiettivi non saranno stati conseguiti, ma il finanziamento per l'ammodernamento delle navi verrà concesso ugualmente specie se comporta dei lavori essenziali per la sicurezza.

5. Nell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a) sostituire il termine «controllo» con «amministrazione» e al termine del paragrafo aggiungere «e secondo le modalità di cui all'articolo 5».

6. Nell'articolo 8, paragrafo 1, sostituire «di cui all'articolo 5» con «secondo le modalità stabilite dall'articolo 5».

7. Nell'articolo 8, paragrafo 2, prima frase, sostituire «quindici» con «dieci».

8. Nell'articolo 8, paragrafo 3, sopprimere la prima frase e inserire «Gli aiuti pubblici all'arresto definitivo sono versati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:».

9. Nell'articolo 8, paragrafo 3, lettera a), sostituire «quindici» con «dieci», «ventinove» con «ventiquattro» e «trenta» con «venticinque».

10. (la modifica non riguarda la versione italiana).

11. Nell'articolo 8, paragrafo 4, sopprimere «Queste misure non possono essere connesse ad aiuti pubblici».

12. Nell'articolo 9 sostituire i paragrafi 1, 2 e 3 con il testo dell'articolo 9 dell'attuale Regolamento (CE) n. 3699/93 e introdurre delle disposizioni per rispondere alle critiche della Corte dei Conti.

13. Nell'articolo 10, paragrafo 1, sopprimere la lettera a) del testo della Commissione e sostituirla con quanto segue: gli aiuti pubblici per il rinnovo o l'ammodernamento della flotta potranno venir concessi se verranno rispettati gli obiettivi finali del POP nell'ambito di ciascun segmento della flotta, indipendentemente dall'eventuale aumento individuale della capacità di pesca.

14. Nell'articolo 10, paragrafo 1, sopprimere la lettera b) e sostituirla con quanto segue: «Se gli obiettivi globali e gli obiettivi in singoli segmenti del programma di orientamento pluriennale (POP) non sono ancora stati conseguiti, un aiuto pubblico per il rinnovo della flotta e l'ammodernamento delle navi può essere concesso solo nel caso in cui la capacità ritirata superi almeno del 30 % quella nuova.».

15. Nell'articolo 11, paragrafo 2, sopprimere la lettera b.

16. Nell'articolo 12, paragrafi 2 e 3 sostituire rispettivamente «possono adottare» e «può essere concesso» con «adottano» e «è concesso».

17. Nell'articolo 13, paragrafo 1, nella versione inglese dopo «his» inserire «and her»; (la modifica non riguarda la versione italiana).

18. Nell'articolo 13, paragrafo 2, sostituire «possono adottare» con «adottano».

19. Nell'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), sopprimere «a norma dell'articolo 8».

---

[1] CdR 309/98 fin — GU C 93 del 6.4.1999, pag. 16.

20. Nell'articolo 13, paragrafo 3, lettera c), dopo «piano sociale individuale o collettivo» inserire «incluso l'avvio di attività in settori diversi da quello della pesca».

21. Nel Titolo III, prima del termine «acquacoltura» inserire il concetto di «pesca in acque interne».

22. Nell'articolo 14, paragrafo 1, inserire il settore della «pesca in acque interne».

23. Nell'articolo 17, paragrafo 1, prima frase, sostituire «possono concedere» con «concedono».

24. Nell'articolo 17, paragrafo 2, prima frase, sostituire «possono accordare» con «accordano».

25. Negli allegati alla proposta della Commissione, i limiti alla partecipazione finanziaria dei beneficiari privati alle azioni ammissibili saranno uguali nelle regioni dell'obiettivo 1 e nelle altre regioni.

26. Nell'allegato III, paragrafo 1.4, lettera b) sopprimere «Ferme restando le disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 2, la sostituzione degli attrezzi da pesca non è considerata una spesa ammissibile», aggiungere «iv) la sostituzione degli attrezzi da pesca e l'ammodernamento dei locali per il pesce» e nel paragrafo 1.4 lettera c) sostituire «punto» con «punti» e aggiungere al termine «e iv)». (punto 2.10).

27. Nell'allegato IV, paragrafo 2, relativo ai tassi di intervento, nella tabella 3, sostituire nei riquadri «Altre regioni» del Gruppo 2 e del Gruppo 3, il valore 15 % con 25 % per le regioni dell'obiettivo 2.

Bruxelles, 3 giugno 1999.

Il Presidente

del Comitato delle regioni

Manfred DAMMEYER